

*Articolo 3*

1. A norma dell'articolo 30 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e il Canada in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

- a) titolo I: articolo 1;
- b) titolo II: articolo 2;
- c) titolo III: articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 7, lettera b);
- d) titolo IV:
  - articolo 9, articolo 10, paragrafi 2 e 3, articolo 12, paragrafi 4, 5 e 10, e articoli 14, 15, 16 e 17;
  - l'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8 e 9, e l'articolo 13, nella misura in cui tali disposizioni sono limitate alle questioni per le quali l'Unione ha già esercitato le sue competenze a livello interno;
- e) titolo V: articolo 23, paragrafo 2;
- f) titolo VI: articoli 26, 27 e 28;
- g) titolo VII: articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nella misura in cui tali disposizioni sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo.

2. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. LAJČÁK

